



<p><i>Linee guida sull'esportazione transfrontaliera dei rifiuti e dei sottoprodotti in CFR</i></p>	<p>Type:          Coordination <input type="checkbox"/>          Administrative <input type="checkbox"/>          Technical <input checked="" type="checkbox"/>          Communication <input checked="" type="checkbox"/>          Steering Committee <input type="checkbox"/>          Other: <input type="checkbox"/></p>	<p>Ref. WP2_D2.4.1 Date: 18/08/2024</p>
<b>Document details</b>		
Project	RECREATE: Improving the circular economy model for collection and processing of fibre-reinforced composites, containing waste	
Work package	2	
Deliverable	D.2.4.1.	
Dissemination level	Public	
Dissemination target	Enterprises	
Authors	Matteo Feruglio; Jaka Sturm	
Due delivery	Period 1	
Version	Final	

PREPARED BY	POLO AA – Lead Partner	
SC document <input type="checkbox"/>	Confidential document <input type="checkbox"/>	Public document <input checked="" type="checkbox"/>

**Interreg  
Italia-Slovenija**



Cofinanziato  
dall'Unione europea  
Sofinancira  
Evropska unija

RECREATE

Il progetto RECREATE è co-finanziato dall'Unione europea nell'ambito del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia.  
Projekt RECREATE sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija.

Ref: WP2\_D.2.4.1

[www.ita-slo.eu/RECREATE](http://www.ita-slo.eu/RECREATE)



## Sommario

1. Le direttive dell'Unione Europea sul trasporto di rifiuti non pericolosi .....	4
Novità sul trasporto di rifiuti plastici a partire dal 01/01/2021.....	5
Novità legislative a decorrere dal 21/05/2026 .....	6
2. Trasporto di rifiuti dall'Italia alla Slovenia .....	9
Procedura per la comunicazione preventiva in Slovenia.....	9
3. Trasporto di rifiuti dalla Slovenia all'Italia .....	11
Sistema informatico SISPED .....	12
Traffico transfrontaliero dei rifiuti in Friuli Venezia Giulia .....	12
Procedura per la comunicazione preventiva in Veneto .....	12
4. Link utili e allegati .....	13

## 1. Le direttive dell'Unione Europea sul trasporto di rifiuti non pericolosi

La normativa UE 1013/2006 e la direttiva 2008/98/CE disciplinano il trasporto transfrontaliero di rifiuti. Esse attuano gli obblighi della convenzione di [Basilea](#) (1989) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento. Inoltre recepiscono ulteriormente le disposizioni della decisione dell'[OCSE](#) – Organizzazione per la cooperazione e sviluppo economico (2001) che istituisce un sistema di controllo delle spedizioni di rifiuti destinati al recupero nell'area OCSE, della quale fanno parte sia l'Italia che la Slovenia.

Le normative Europee lasciano agli stati membri ampia libertà e discrezionalità nell'adozione e concretizzazione delle nozioni stesse, tuttavia ci sono delle regole comuni ben precise, che vengono riportate qui di seguito.

Tra il notificatore e il destinatario deve essere stipulato **un contratto per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti**. Solo così si può accedere alle procedure per la spedizione dei rifiuti. Il contratto deve contenere precisi obblighi:

- il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione, il recupero o lo smaltimento non siano effettuati come previsto;
- il destinatario ha l'obbligo di recuperare o smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale;
- l'impianto di destinazione ha l'obbligo di fornire un certificato che attesti l'avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti conformemente alla notifica e alle relative condizioni.

Il contratto di recupero o smaltimento dei rifiuti è efficace dal momento della notifica e per tutta la durata della spedizione fino al rilascio del certificato di avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti.

Il regolamento [CE n. 1013/2006](#) prevede le seguenti **procedure e i regimi di controllo**:

- **la procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta** – necessaria per i rifiuti appartenenti alla lista ambra (all. IV), all'allegato IV A e per i rifiuti e **miscela** non classificati e
- **gli obblighi generali di informazione** – previsti per i rifiuti elencati nella lista verde (all. III), nell'allegato III A e III B e per le spedizioni di rifiuti destinati ad analisi di laboratorio.

**La procedura di notifica** prevede che qualsiasi spedizione transfrontaliera di rifiuti deve essere annunciata in anticipo per iscritto e autorizzata dalle autorità competenti dei Paesi di spedizione, transito e destinazione interessati dal trasporto. Il trasporto di rifiuti effettuato secondo questa procedura deve essere accompagnato dalla copia del documento di notifica, di cui all'Allegato IA, e dal documento di movimento, di cui all'Allegato IB che ove possibile devono essere compilati dai produttori. Le autorità competenti per il controllo possono chiedere al trasportatore di mostrare anche il contratto stipulato tra il notificatore e il destinatario dei rifiuti e i documenti che contengono le informazioni che corredano il

documento di notifica e il documento di movimento, indicate rispettivamente nella parte 1 e nella parte 2 dell'allegato II.

**Gli obblighi generali di informazione** non prevedono che la spedizione transfrontaliera di rifiuti sia autorizzata preventivamente. Il trasporto di rifiuti effettuato in adempimento agli obblighi generali di informazione deve essere accompagnato dall'allegato VII del Regolamento CE n. 1013/2006. Le autorità competenti per il controllo possono chiedere al trasportatore di mostrare anche il contratto stipulato tra la persona che organizza la spedizione e il destinatario dei rifiuti.

Nell'Articolo 3, Reg. (CE) n. 1072/2009 viene specificato che per effettuare i trasporti internazionali è necessario il possesso di una **licenza comunitaria** e, qualora il conducente sia cittadino di un paese terzo, anche di un attestato di conducente.

**Ogni veicolo che trasporta rifiuti deve avere a bordo** una copia dell'autorizzazione e delle sue eventuali modifiche, e deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità all'originale firmata dal legale rappresentante o dalla persona responsabile dell'impresa e da una copia del documento di identità del firmatario. I documenti originali devono essere conservati presso i locali dell'impresa. Inoltre, ogni spedizione deve essere accompagnata da un **modulo di identificazione dei rifiuti** compilato. I rifiuti trasportati devono essere registrati nel registro dei rifiuti.

### Novità sul trasporto di rifiuti plastici a partire dal 01/01/2021

Nel [Regolamento Delegato 2020/2174](#) la Commissione Europea introduce due nuove voci per le **spedizioni di rifiuti di plastica non pericolosi all'interno dell'Unione, EU3011 e EU48**. Le nuove voci sono in gran parte modellate sulle voci concordate nella convenzione di Basilea, ma con alcune differenze.

Per le spedizioni all'interno dell'UE, la "**procedura di notifica e autorizzazione preventiva**" si applica anche alle spedizioni di rifiuti di plastica pericolosi (**AC300**) e di rifiuti di plastica non pericolosi difficili da riciclare (**UE48**).

Tutte le spedizioni all'interno dell'UE di rifiuti non pericolosi destinati al recupero (**EU3011**) **sono esenti** da questi nuovi controlli. Per le spedizioni di tali rifiuti si applicano i requisiti generali di informazione.

I rifiuti di plastica elencati di seguito, purché quasi privi di contaminazione e di altri tipi di rifiuti fanno parte del gruppo EU3011:

- rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente da un polimero non alogenato, compresi, a titolo non limitativo, i seguenti polimeri:
  - polietilene (PE)
  - polipropilene (PP)
  - polistirene (PS)

- acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
- polietilene tereftalato (PET)
- policarbonato (PC)
- polieteri
- rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente da una resina polimerizzata o da un prodotto di condensazione, comprese, a titolo non limitativo, le seguenti resine:
  - resine ureiche
  - resine formofenoliche
  - resine melammine formaldeidi
  - resine epossidiche
  - resine alchiliche
- rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente da uno dei seguenti polimeri fluorurati:
  - perfluoroetilene/propilene (FEP)
  - perfluoroalcooli alcani:
    - tetrafluoroetilene/perfluoroalchilvinilietere (PFA)
    - tetrafluoroetilene/perfluorometilvinilietere (MFA)
  - fluoruro di polivinile (PVF)
  - polifluoruro di vinilidene (PVDF)
  - politetrafluoroetilene (PTFE)
- cloruro di polivinile (PVC).

## Novità legislative a decorrere dal 21/05/2026

Il nuovo [Regolamento \(UE\) 1157/2024](#) dell'11 aprile 2024 introduce alcune novità in merito al trasporto di rifiuti plastici.

Tra le varie cose, il nuovo regolamento si propone di:

- Aumentare la tracciabilità delle spedizioni di rifiuti all'interno dell'UE e facilitare il riciclaggio e il riutilizzo;
- Digitalizzare le pratiche e la documentazione tramite un sistema centralizzato che velocizzi lo scambio d'informazioni tra le autorità competenti.

Il regolamento (CE) n.1013/2006 è stato abrogato il 20 maggio 2024, anche se le sue disposizioni continueranno ad applicarsi **fino al 21 maggio 2026** ad eccezione alcuni casi, tra i quali:

- le disposizioni relative agli **Accordi per le zone di confine** (*art.30 Reg. 1013/2006*) cessano di applicarsi a decorrere dal **20 maggio 2024**;
- le disposizioni relative alle Relazioni degli Stati membri (*art.51 Reg. 1013/2006*) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025;

- il recupero o smaltimento dei rifiuti di spedizioni per le quali le autorità competenti hanno rilasciato autorizzazione ai sensi del Reg. 1013/2006 dovrà essere completato entro il 21 maggio 2027;
- le spedizioni destinate ad impianti di recupero dotati di autorizzazione preventiva per le quali le autorità competenti interessate hanno rilasciato autorizzazione dovranno essere completate non oltre il 21 maggio 2029.

Il nuovo regolamento prevede che le spedizioni dei seguenti **rifiuti destinati al recupero** sono **soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte**:

- a) i rifiuti elencati nell'allegato IV;
- b) i rifiuti non classificati sotto una voce specifica nell'allegato III o III B;
- c) le miscele di rifiuti, tranne se elencati nell'allegato III A;
- d) i rifiuti classificati come pericolosi che figurano nell'elenco dei rifiuti istituito a norma dell'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE;
- e) i rifiuti inseriti nell'allegato III o nell'allegato III B e le miscele di rifiuti inserite nell'allegato III A **contaminate** da altri materiali in misura tale da: i) aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, tenendo conto dell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE come pure delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III di tale direttiva; o ii) impedire il recupero dei rifiuti in modo ecologicamente corretto;
- f) i rifiuti o le miscele di rifiuti **contenenti o contaminate da POP** ai sensi del regolamento (UE) 2019/1021 in quantità che corrispondono o superano un limite di concentrazione indicato nell'allegato IV di tale regolamento, che non sono classificati come rifiuti pericolosi. 3.

Se il quantitativo dei rifiuti spediti **supera 20 kg**, le spedizioni dei rifiuti elencati in seguito destinati al recupero sono soggette agli **obblighi generali d'informazione** di cui all'articolo 18:

- a) i rifiuti elencati nell'allegato III o III B;
- b) le miscele di rifiuti, sempreché la composizione delle miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e le miscele siano elencate nell'allegato III A. 5.

In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio o a prove di trattamento sperimentali, allo scopo di accertare le caratteristiche fisiche o

chimiche dei rifiuti o di determinare la loro idoneità al recupero o allo smaltimento, sono soggette agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18 qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) il quantitativo di rifiuti non supera quello ragionevolmente necessario per eseguire l'analisi o la prova in ciascun caso particolare, ma non è superiore a 250 kg o ad un maggiore quantitativo concordato caso per caso tra le autorità competenti di spedizione e di destinazione e la persona che organizza la spedizione;
- b) qualora un quantitativo superiore a 250 kg sia richiesto dalla persona che organizza la spedizione, la persona in questione fornisce le informazioni di cui all'allegato VII, nella misura del possibile, alle autorità competenti di spedizione e di destinazione assieme a una spiegazione motivata della necessità di tale maggiore quantitativo per eseguire l'analisi o la prova.

Per le **spedizioni di rifiuti soggette a un obbligo di notifica** è stipulato un **contratto** tra il notificatore e il destinatario avente per oggetto il recupero o lo smaltimento dei rifiuti. Se il destinatario non è l'operatore dell'impianto per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti notificati, il contratto è firmato anche dall'operatore dell'impianto. Viene inoltre costituita una **garanzia finanziaria** o un'assicurazione equivalente che copra quanto segue: a) le spese di trasporto dei rifiuti; b) le spese di recupero o smaltimento, comprese le eventuali operazioni intermedie necessarie; c) le spese di deposito per 90 giorni.

Le informazioni e la documentazione sono **trasmesse e scambiate per via elettronica**, tramite la piattaforma del sistema centrale o tramite altri sistemi o software interoperabili conformi disponibili.

In casi eccezionali e se la particolare situazione geografica o demografica lo richiede, gli Stati membri possono concludere **accordi bilaterali** volti a rendere la procedura di notifica per le spedizioni di determinati flussi di rifiuti meno vincolante nell'ambito di spedizioni transfrontaliere verso l'impianto idoneo più vicino situato nella zona di confine tra i due Stati membri interessati.



## 2. Trasporto di rifiuti dall'Italia alla Slovenia

Le imprese di trasporto italiane che effettuano una spedizione transfrontaliera di rifiuti nel territorio della Slovenia **non** devono adempiere all'obbligo di iscrizione presso il registro sloveno dei trasportatori di rifiuti. Per le imprese italiane è **valida l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali**.

Il trasporto di rifiuti in Slovenia è associato al documento di accompagnamento degli stessi detto **"foglio di registrazione"**. Esso deve contenere informazioni ad esempio sul detentore dei rifiuti, il luogo di consegna della spedizione di rifiuti, il trasportatore dei rifiuti, i mezzi di trasporto e il destinatario. Il foglio di registrazione deve essere compilato elettronicamente utilizzando il sistema [IS-Odpadki](#). Per registrarsi alla piattaforma online è necessaria una firma digitale. L'utente (produttore iniziale) può autorizzare il raccoglitore o il destinatario a compilare e firmare elettronicamente la scheda di registrazione per suo conto mediante mandato scritto. Il raccoglitore/destinatario deve, entro 30 giorni dal ricevimento della spedizione dei rifiuti, fornire al notificatore una copia firmata elettronicamente del foglio di registrazione da conservare in archivio.

Nel fascicolo che accompagna la spedizione transfrontaliera di rifiuti deve essere compreso l'**allegato VII**.

### Procedura per la comunicazione preventiva in Slovenia

Il modulo di notifica è costituito dall'**allegato IA** (documento di notifica) e dall'**allegato IB** (documento di trasporto) del regolamento n. 1013/2006 e successive rettifiche. Il modulo originale è disponibile presso la sede centrale di **DZS** (Casa editrice statale della Slovenia) e le sue filiali (modulo numero 3, 10).

Per ulteriori informazioni sull'acquisto e sulla disponibilità contattare Tea Tozon al 00386 01 30 69 831 o scrivere una e-mail a [tea.tozon@dzs.si](mailto:tea.tozon@dzs.si).

Il costo della procedura di notifica preventiva scritta in Slovenia è di **250 euro**. La ricevuta di pagamento delle spese deve essere allegata alla domanda.

Le spese devono essere versate sul sottoconto - Altre entrate non fiscali dello Stato n. SI56 0110-0100-0621-284, codice scopo: GOVT, BIC della banca: BSLJSI2X.

- a) Per le spedizioni dalla Slovenia: rif. 11 25720-7141009-354750**24**
- b) Per le spedizioni in Slovenia: rif. 11 25720-7141009-354740**24**
- c) Per il transito in Slovenia: rif. 11 25720-7141009-354760**24**



Causale del bonifico: spese per la domanda SI00\_ \_ \_ \_ (indicare il numero della domanda negli spazi vuoti).

Nota: gli ultimi due numeri del riferimento (in grassetto) indicano l'anno in corso, e devono essere quindi sostituiti nell'anno successivo.

### 3. Trasporto di rifiuti dalla Slovenia all'Italia

Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano **devono essere iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali**. Le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti appartengono alla categoria 6. L'iscrizione ha durata di 5 anni, dopodiché è necessario il rinnovo.

I documenti richiesti per l'iscrizione all'Albo gestori ambientali sono i seguenti:

- certificazione dell'autorità competente (Registro Imprese estero, in Slovenia è l'AJPES) attestante i dati personali, la sede legale, i rappresentanti legali, la struttura aziendale e le attività della società (compreso il codice fiscale), ed eventuali procedure di amministrazione controllata, procedure fallimentari o altre situazioni equivalenti a nome della società;
- certificazione attestante che ciascun legale rappresentante non sia in stato di interdizione, inabilitazione o interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle imprese;
- certificazione equivalente al certificato generale del casellario giudiziario relativo a ciascun legale rappresentante;
- certificato di regolarità contributiva secondo la legislazione dello stato di residenza;
- titoli di disponibilità dei veicoli (libretti di circolazione o contratti di leasing/noleggio);
- attestazione di idoneità tecnica dei veicoli (modello precompilato generato automaticamente da Agest e che deve essere integrato con le informazioni mancanti);
- copia della licenza comunitaria o dell'autorizzazione internazionale all'autotrasporto di merci;
- documenti che comprovino la capacità finanziaria per le imprese che non possiedono la licenza comunitaria;
- autocertificazione antimafia sottoscritta dal medesimo soggetto che sottoscrive il modello di domanda;
- licenza UE per il trasporto internazionale di merci - se l'impresa non ne dispone: documenti comprovanti la capacità economica e finanziaria dell'impresa o dello stabilimento (volume d'affari, base imponibile IVA, attivi, bilanci) o un limite bancario adeguato di 9.000,00 euro per il primo veicolo e di 5.000,00 euro per ogni veicolo supplementare);
- estratto dall'AJPES o estratto del tribunale della società, che deve includere i dati personali, la sede legale, i rappresentanti legali, la struttura aziendale e le attività della società (compreso il codice fiscale), ed eventuali procedure di amministrazione controllata, procedure fallimentari o altre situazioni equivalenti a nome della società;
- licenza slovena per il trasporto dei rifiuti.

Tutti i documenti sopracitati devono essere autenticati presso l'unità amministrativa, ovvero legalizzati presso il tribunale distrettuale (**con apostille**) e devono essere accompagnati da **traduzione giurata** in italiano.

I costi per l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali sono i seguenti: **l'imposta di bollo** dell'importo di 16 euro da pagare con modalità telematica in fase di invio dell'istanza telematica e successivamente ancora

16 euro quando si scarica il provvedimento di iscrizione, il **diritto annuale di iscrizione**, nella misura del rateo mensile evidenziato nell'area riservata del sito nazionale in fase di scarico del provvedimento di iscrizione e la **tassa di concessione governativa** di EUR 168.

## Sistema informatico SISPED

[SISPED](#) è il Sistema informatico di raccolta dati per le ispezioni sulle spedizioni di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006. Il sistema raccoglie i dati relativi alle spedizioni di rifiuti, autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta, e permette la pianificazione delle ispezioni da parte degli Organi di controllo.

## Traffico transfrontaliero dei rifiuti in Friuli Venezia Giulia

Per il trasporto transfrontaliero in FVG che necessita il **documento di notifica** è necessario compilare i documenti 1/A e 1/B (allegati al presente documento). Assieme ai due documenti occorre corredare la domanda di tutta la documentazione richiesta dall'allegato II. Per maggiori informazioni consultare le [Linee Guida e Disposizioni riguardanti la gestione operativa ed i procedimenti amministrativi sul traffico transfrontaliero dei rifiuti](#).

L'Autorità Competente della Regione Friuli Venezia Giulia è la Direzione Centrale Ambiente ed Energia. È possibile contattarla al +39 0403774113 o scrivere a [rifiuti@regione.fvg.it](mailto:rifiuti@regione.fvg.it) e [ambiente@certregione.fvg.it](mailto:ambiente@certregione.fvg.it).

## Procedura per la comunicazione preventiva in Veneto

In **regione Veneto** la **procedura di notifica e autorizzazione** è gestita attraverso una **piattaforma informatica denominata SITT** (Sistema Informativo per i Trasporti Transfrontalieri di Rifiuti). La notifica riguarda un solo codice rifiuto ed è costituita dal documento di notifica e dal documento di movimento.

La notifica viene essere presentata da un soggetto chiamato notificatore, che può essere il produttore iniziale, dal raccoglitore, da un commerciante o intermediario registrato, oppure da un detentore di rifiuti. L'autorità competente rilascia un documento di notifica e un documento di movimento al notificatore, il quale deve precedentemente presentare una garanzia finanziaria. Se la garanzia presentata è congrua alle richieste, l'autorità competente rilascia al notificatore i documenti necessari.

La procedura di **informazione** non necessita di presentazione di alcuna documentazione alla Regione Veneto e pertanto non è necessario registrarsi sul portale SITT. Vigè soltanto l'obbligo di accompagnare i rifiuti oggetto della spedizione con un apposito documento, di cui **all'allegato VII**, firmato dal soggetto che organizza la spedizione e dall'impianto di recupero. Nel documento di informazione va dichiarata l'esistenza di un contratto tra chi organizza la spedizione e il destinatario.



## 4. Link utili e allegati

### **Regolamento CE 1013/2006**

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1013>

### **Allegato IA (documento di notifica per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti e Allegato IB (modifica del 2007)**

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32007R1379R%2801%29>

### **Regolamento (UE) 2024/1157 dell'11 aprile 2024**

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L\\_202401157#d1e39-1-1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401157#d1e39-1-1)



**Allegato VII (Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4)**

L 190/88

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

12.7.2006

ALLEGATO VII

INFORMAZIONI CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LE SPEDIZIONI DI RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFI 2 E 4

Informazioni sulle spedizioni (\*)

<b>1. Persona che organizza la spedizione:</b> Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Fax: E-mail:		<b>2. Importatore/destinatario</b> Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Fax: E-mail:	
<b>3. Quantitativo effettivo:</b> kg: litri:		<b>4. Data effettiva della spedizione:</b>	
<b>5. a) Primo vettore (²):</b> Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Fax: E-mail: Mezzi di trasporto: Data del trasferimento: Firma:	<b>5. b) Secondo vettore:</b> Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Fax: E-mail: Mezzi di trasporto: Data del trasferimento: Firma:	<b>5. c) Terzo vettore:</b> Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Fax: E-mail: Mezzi di trasporto: Data del trasferimento: Firma:	
<b>6. Generatore dei rifiuti (³):</b> Produttore(i) iniziale(i), nuovo(i) produttore(i) o raccoglitore: Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Fax: E-mail:		<b>8. Operazione di recupero (o eventualmente di smaltimento nel caso di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 4):</b> codice R / codice D:	
<b>7. Impianto di recupero</b> <input type="checkbox"/> <b>Laboratorio</b> <input type="checkbox"/> Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Fax: E-mail:		<b>9. Denominazione commerciale abituale dei rifiuti:</b>	
		<b>10. Identificazione dei rifiuti (indicare i codici pertinenti):</b> i) Convenzione di Basilea, allegato (X): ii) Codice OCSE [se diverso da i): iii) Elenco comunitario dei rifiuti: iv) Codice nazionale:	
<b>11. Paesi/Stati interessati:</b>			
Esportazione/spedizione		Transito	Importazione/destinazione
<b>12. Dichiarazione della persona che organizza la spedizione: Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete ed esatte. Dichiaro inoltre che sono stati assunti obblighi contrattuali scritti con il destinatario (non richiesta per i rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 4):</b> Nome: Data: Firma:			
<b>13. Firma del destinatario al ricevimento dei rifiuti:</b> Nome: Data: Firma:			
<b>DA COMPILARE A CURA DELL'IMPIANTO DI RECUPERO O DEL LABORATORIO</b>			
<b>14. Spedizione ricevuta dall'impianto di recupero</b> <input type="checkbox"/> <b>o dal laboratorio</b> <input type="checkbox"/> Quantitativo ricevuto: kg. litri: Nome: Data: Firma:			

(\*) Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti dell'elenco verde destinati al recupero o di rifiuti destinati ad analisi di laboratorio conformemente al regolamento (CE) n. 1013/2006.

(²) In caso di più di 3 vettori allegare le informazioni richieste nelle caselle 5. a), 5. b) e 5. c).

(³) Se la persona che organizza la spedizione non è il produttore o il raccoglitore, occorre fornire informazioni in merito al produttore o al raccoglitore.





**Allegato 1/B per la notifica preventiva nella Regione Friuli Venezia Giulia**

Allegato b)  
Spedizione di rifiuti – Reg.to CE 1013/2006  
Richiesta modulo notifica

Alla Regione Autonoma Friuli  
Venezia Giulia  
Direzione centrale difesa dell'ambiente,  
energia e sviluppo sostenibile  
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti  
inquinati TRIESTE

[ambiente@certregione.fvg.it](mailto:ambiente@certregione.fvg.it)

**OGGETTO: Regolamento (CE) 1013/2006 – Spedizioni transfrontaliere di rifiuti.**

Il sottoscritto **Fare clic qui per immettere testo.** in qualità di **Fare clic qui per immettere testo.** dell'impresa **Fare clic qui per immettere testo.** con sede legale in **Fare clic qui per immettere testo.** chiede il rilascio di un documento di notifica e del corrispondente modello di documento di movimento per la spedizione all'estero di rifiuti destinati a:

- smaltimento D** **Fare clic qui per immettere testo.**  
 **recupero R** **Fare clic qui per immettere testo.**

La notifica sarà presentata dalla suddetta impresa in qualità di:

- produttore iniziale**  
 **nuovo produttore abilitato**  
 **raccogliitore abilitato**  
 **commerciante registrato**  
 **intermediario registrato**

in relazione ai rifiuti provenienti dall'impianto ubicato in comune di **Fare clic qui per immettere testo,** via **Fare clic qui per immettere testo** della Società **Fare clic qui per immettere testo.**

A tal fine comunica i seguenti dati:

Denominazione del rifiuto			
Caratteristiche fisiche			
Identificazione:			
All. VIII o IX della convenzione di Basilea	Elenco comunitario dei rifiuti	Codice Y	Classe ONU



Quantità (Tonnellate)	
Numero previsto di trasporti	
Paese di destinazione	
Paese/i di transito	
Impianto di destinazione dei rifiuti	
Data di stipulazione del contratto, se nota; ovvero data presunta di stipula	
Estremi dell'autorizzazione dell'impianto di destinazione	

**Allega:**

l'attestato di versamento di € 129,11 per diritti amministrativi e di rilascio dei moduli di notifica e di movimento (fino a 5 trasporti)

copia del contratto fra il commerciante registrato o l'intermediario ed il produttore dei rifiuti,

ovvero una lettera d'incarico espressamente riferiti alla progettata spedizione.

**Dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla privacy, riportata nelle note esplicative del presente modello.**

Distinti saluti

Luogo, data e firma

**Note:**

- La richiesta deve essere inviata esclusivamente all'indirizzo di Posta elettronica certificata indicato nella stessa.
- Il Decreto Ministeriale 370/98, all'art. 3, comma 2, stabilisce l'importo delle spese per le procedure di notifica e sorveglianza delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti:
  - Diritti amministrativi per il rilascio dei documenti di notifica e di movimento:
    - o importazione € 258,23 per ogni notifica relativa ad un massimo di 5 trasporti più € 25,82 per ogni trasporto eccedente;
    - o esportazione € 129,11 per ogni notifica relativa ad un massimo di 5 trasporti più € 25,82 per ogni trasporto eccedente.
- Gli eventuali diritti relativi ai documenti di movimento oltre i 5 trasporti dovranno essere versati come condizione per il rilascio degli stessi.
- I versamenti a favore dell'Amministrazione regionale possono essere effettuati unicamente **tramite il Sistema "pagOPA"**, utilizzando la modalità "Pagamento volontario (o spontaneo)". Tale pagamento può essere effettuato online selezionando l'Ente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e individuando, nella videata successiva, il servizio "Diritti Amministrativi notifica spedizioni transfrontaliere rifiuti".

Di seguito le due specifiche obbligatorie da inserire nei relativi casi di causale:

- o "Capitolo entrate n. 966 – IT 000000 – richiesta documenti 1B da 0 a 0";
- o "Capitolo entrate n. 966 – Richiesta documenti apertura nuova notifica".

**Informativa sulla privacy**

*Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, si informa che i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria in oggetto. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. All'interessato spettano i diritti previsti dalle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali. Titolare del trattamento è la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile. Responsabile del trattamento è l'ing. Flavio Gabrielcig; per la parte automatizzata, responsabile del trattamento è l'Insiel s.p.a. con sede in via San Francesco d'Assisi, 43 – 34133 Trieste.*